

COPIA

S T A T U T O

dell'Associazione di Promozione Sociale "OL3"

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una associazione di promozione sociale, di cui agli artt. 35-37 del D.Lgs. n.117/17, denominata OL3 Associazione di Promozione Sociale, in forma abbreviata OL3 APS.

Art.2 - SCOPO E DURATA

l'Associazione si propone il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva e/o principale, delle attività di interesse generale indicate alle lettere a), c), d), i), r), t), u) e v).

Tali attività verranno svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti eventualmentemente associati.

Finalità principale, ma non esclusiva, dell'associazione è quella di sensibilizzare la popolazione circa la prevenzione dei tumori femminili (e non solo), attraverso la promozione, la divulgazione delle necessarie operazioni di screening, di un adeguato stile di vita, nonché delle eventuali cure e terapie.

Ciò premesso, l'associazione intende promuovere tutta una serie di attività che abbiano anche l'obiettivo di garantire servizi mirati all'assistenza completa e integrata a persone e famiglie in difficoltà, promuovendo il diritto di cittadinanza e le pari opportunità per tutti, anche attraverso l'accoglienza umanitaria e l'integrazione sociale dei migranti; la beneficenza, il sostegno a distanza, la cessione gratuita di alimenti, l'erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate; la promozione della pace e della legalità.

Tali scopi potranno essere perseguiti attraverso attività artistiche, editoriali, ludiche, espositive, convegnistiche e sportive ideate, organizzate e realizzate direttamente dall'associazione, ovvero ideate da terzi ed organizzate, realizzate e promosse dall'associazione, anche attraverso l'intervento ed il supporto di altre realtà associative, di enti pubblici e privati.

A titolo esemplificativo e non tassativo l'associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- attività culturali: convegni e seminari sulla prevenzione, sugli stili di vita da seguire, sulla cura del proprio benessere interiore, su tutti quei temi insomma correlati alla salvaguardia della propria salute, nonché alla prevenzione ed alla gestione della malattia;
- iniziative ricreative, attraverso eventi di intrattenimento culturale in genere, proiezione di film, teatro, musica, danza, sport, ecc. sia attraverso il coinvolgimento diretto dei soci, sia con l'intervento di altri artisti.
- attività di formazione, attraverso corsi di formazione ed approfondimento su tutti i temi vicini agli scopi dell'associazione e conseguente approntamento del necessario materiale didattico e bibliografico;
- attività editoriali, attraverso la pubblicazione e distribuzione di periodici, atti di convegni, seminari, studi e ricerche, libri e materiale video, di supporto all'attività dell'associazione;
- attività di produzione cinematografica, attraverso la promozione, organizzazione e gestione di attività di produzione cinematografica in tutte le sue fasi, dalla pre-produzione alla realizzazione della copia campione, ivi incluse scrittura, sviluppo, produzione, post-produzione, diffusione, promozione e distribuzione e riferite ad

ogni tipologia di opera (film, serie, videogioco, animazione, documentari, cortometraggi, opere cross mediali e trans mediali, realtà virtuale e aumentata);

- ideazione, produzione e commercializzazione di gadgets, indumenti, oggettistica, giochi inerenti i temi della promozione, divulgazione e sensibilizzazione circa i temi della prevenzione, ecc. da immettere sul mercato anche per finalità di raccolta fondi in quota parte degli incassi, per attività benefiche e di sostegno alle campagne nazionali sui temi sopra indicati.
- Attività educative ed assistenziali, attraverso l'organizzazione e la conduzione di gruppi di sostegno, di gruppi formativi, nonché di veri e propri presidi fisici che facciano fronte alle tante necessità di individui, famiglie e di tutti coloro che si trovino in situazioni di difficoltà legate alla malattia, alla propria condizione sociale e culturale, alla propria provenienza, religione, sesso, ecc, promuovendo dunque l'integrazione nella propria comunità ed il sostegno reciproco;
- Attività di raccolta fondi a favore di individui, famiglie, popolazioni che si trovino in situazioni di difficoltà a casua di malattie, carestie, guerre, discriminazioni politiche, culturali, religiose, etniche.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività lecita ed aderente agli scopi del sodalizio, nonché assumere incarichi da enti pubblici (anche in regime di convenzione) e privati, e svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché tali attività siano secondarie e strumentali all'attività principale dell'associazione.

Si ribadisce che l'associazione non ha finalità di lucro. Pertanto è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri

componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili quando si pongono in essere tutte quelle operazioni specificatamente indicate al comma 3 dell'art.8 del D.Lgs. 117/2017 che qui si richiama ed a cui si fa integrale riferimento. L'associazione ha durata a tempo indeterminato.

ART.3 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito da elargizioni, offerte, lasciti e contributi effettuati sia da persone fisiche che da enti pubblici o privati e da persone giuridiche, da contributi volontari dai soci, da eventuali quote sociale che il consiglio direttivo dovrà stabilire annualmente. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n.117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore specificatamente indicati dall'assemblea dei soci.

ART.4 - BILANCIO

Gli esercizi finanziari vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio saranno predisposti dal consiglio direttivo il bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale (qualora ne sussistano i presupposti) dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione.

ART.5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'associazione sono: 1) l'assemblea dei soci; 2) il consiglio direttivo; 3) il presidente; 4) il revisore legale dei conti e l'organo di controllo (quando indicato dall'art.30 del D.Lgs. 117/2017).

ART.6 - ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti i soci, fondatori ed ordinari. Hanno diritto di voto tutti

coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro dei SOCI e che hanno versato la quota associativa. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea secondo le previsioni dell'art. 24 co.3 del D.lgs. 117/2017.

L'assemblea: nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; approva il bilancio; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sull'esclusione dei soci, ove lo statuto non attribuisca la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima assemblea; delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; delibera sull'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; delibera circa la devoluzione del patrimonio sociale in caso di scioglimento dell'associazione.

Le deliberazioni sono adottate in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida a maggioranza dei presenti. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno i tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, in prima convocazione, il voto favorevole almeno di tre quarti dei soci; in seconda convocazione il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, di norma entro il 30 aprile, o quando se ne ravvisa la necessità o ne sia fatta richiesta motivata da almeno la metà più uno dei soci. La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso nella sede almeno 8

giorni prima della data di convocazione, oppure con altre forme equivalenti.

ART.7 - AMMINISTRAZIONE

L'amministrazione ordinaria e straordinaria può essere affidata ad un Consiglio Direttivo, oppure direttamente al Presidente dell'associazione. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre membri ed un massimo di cinque membri che durano in carica tre anni e possono essere rieletti. I consiglieri uscenti restano in carica fino a quando non vengono eletti i nuovi. Il consiglio direttivo è in ogni caso presieduto dal Presidente dell'associazione, ai membri del Consiglio possono essere affidate le cariche di vice presidente e di tesoriere. Il consiglio direttivo (oppure il Presidente, nel caso di mancanza del consiglio), predispone il bilancio d'esercizio, cura l'amministrazione dell'associazione, delibera sull'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Tra i compiti legati all'amministrazione il Consiglio Direttivo, oppure il Presidente, redigono ed aggiornano i seguenti libri sociali obbligatori: il libro degli associati; il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione. Gli associati hanno diritto di esaminare tali libri sociali, compreso l'eventuale libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, facendone richiesta scritta all'organo di amministrazione (consiglio direttivo o presidente).

ART.8 - PRESIDENTE

Il presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Le funzioni del presidente, in caso di assenza o di impedimento sono esercitate dal vice presidente.

ART. 9 - NORMATIVA

L'associazione è regolata oltre che dalle norme del presente statuto e dalle prescrizioni contenute nell'eventuale regolamento interno, dalle disposizioni del codice civile in materia di associazione, dalle disposizioni fiscali contenute nel Dpr n.917/86, nonché dalle norme contenute nel Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017, solo una volta che l'associazione risulterà iscritta al RUNTS (di cui all'art.46 dello stesso D.Lgs.).

